


*Registro degli albergatori  
anno 1853*

**LUCCA IMPRESE**  
di tradizione e successo



# DELEGAZIONE DI GOVERNO DELLA CITTA' DI LUCCA

## REGISTRO

per *Lorenzo Marucci* Conduttore dell'Albergo detto  
alla *prea* del *posto* in *Moriano* *N.º* di *Carlo 30*  
consegnato il di *17* *Marzo* 1853 per l'oggetto di che nel *Regolamento di Polizia* de' 20 *Giugno* 1853 agli *Articoli* seguenti.

Art. 27. §. 4. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona non toscana, e tenuto a denunziarne l'arrivo e la partenza, avanti il mezzogiorno del dì rispettivamente successivo, al Delegato di Governo, sotto pena di una multa da 40 a 100 Lire. Nelle Comunità, in cui non risiede Delegato di Governo, le dette denunzie possono farsi al Gonfaloniere, che le rimette immediatamente all'autorità di Polizia.

Art. 28. Chiunque dà alloggio in tempo di notte a persona toscana, che dimori in altro Compartimento, e non sia consanguinea od affine, sino al quarto grado civile inclusive, e chi la riceve, nè abbia con lui relazione di superiorità o di dipendenza, è obbligato, sotto pena di una multa da 5 a 50 lire, a fare le denunzie prescritte dall'Articolo precedente.

Art. 29. Se il trasgressore dà alloggio per mestiere, soggiugli nei casi dell'Articolo 27, una multa da 20 a 150 lire, e da 40 a 100 lire in quelli dell'Art. 28.

Art. 30. Fra quelli, che danno alloggio per mestiere, si comprendono ancora coloro, che affittano camere ammobiliate.

Art. 31. §. 1. La denunzia dell'arrivo dee designare il cognome, nome, il domicilio, la professione o lo stato, e l'ultima provenienza della persona alloggiata. §. 2. La denunzia della partenza dee designare ancora la direzione, che ha preso la persona alloggiata e partita. §. 3. Quando la denunzia manca di una o più delle designazioni prescritte dai precedenti §§. 1 e 2, si decreta una multa da 3 a 15 lire, semprechè l'alloggiatore non giustifichi il rifiuto della persona alloggiata a somministrare le dette notizie.

Art. 32. Chiunque dà alloggio per mestiere dee, sotto pena di una multa da 5 a 20 lire, procurarsi a sue spese dal Delegato di Governo l'apposito registro, ed ivi descrivere le persone alloggiate, con tutte le annotazioni indicate in testa delle colonne di esso; e sottoporlo ogni trimestre alla revisione del Delegato, e presentarlo, ad ogni richiesta, alla detta autorità, ed a qualsivoglia anche subalterno ufficiale di Polizia amministrativa.

Art. 36. Chiunque dà alloggio per mestiere, oltre ai doveri, di che negli articoli precedenti, ha pur quello di farsi consegnare dai forestieri alloggiati il passaporto, o il documento che ne tiene le veci, e di depositarlo, avanti il mezzo giorno del dì successivo dell'arrivo, nell'ufficio dell'autorità superiore locale di polizia; e di procurare, che entro tre giorni da quello dell'arrivo, i forestieri si muniscano della carta di soggiorno, e se la facciano confermare innanzi che scada.

Art. 37. Ogni trasgressione a qualsivoglia delle norme stabilite nei precedenti art. 35 e si punisce con una multa da 50 a 150 lire.

Art. 38. §. 1. Se il forestiero ricusa di consegnare al suo alloggiatore il passaporto, documento che ne fa le veci, o non può consegnarglielo, perchè ne manca, il detto alloggiatore è tenuto a denunziare incontinenti il caso all'autorità superiore locale di polizia, alla pena fissata nell'art. precedente. §. 2. Quando peraltro il forestiero ricusi la carta, nel §. precedente, perchè voglia da se medesimo depositare le sue carte; l'alloggiatore solamente obbligato, sotto la medesima pena, ad accompagnarlo all'ufficio di Polizia, ad assicurarsi, che l'ordinato deposito sia effettuato.





